

*Concordato con continuità aziendale: chiusura della procedura ex art.  
181 L.F. durante la fase di esecuzione e risultanze  
del registro delle imprese*

Tribunale di Padova, 16 luglio 2015. Presidente relatore Maria Antonia Maiolino.

**Concordato con continuità aziendale - Omologa - Ritorno in bonis della società - Poteri autorizzativi del tribunale - Esclusione**

*Una volta omologato il concordato con continuità aziendale, la società torna in bonis ed è "restituita" all'organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano; in questa fase, il tribunale non è munito di poteri autorizzativi ed il suo ruolo è limitato al controllo, tramite il commissario giudiziale, dell'attività gestoria svolta dagli amministratori.*

**Concordato con continuità aziendale - Omologazione - Informazioni disponibili ai terzi - Non necessità della permanenza nel registro imprese del richiamo alla pendenza della procedura di concordato - Provvedimento che dia atto della chiusura ex articolo 181 L.F. durante la fase di esecuzione - Ammissibilità**

*Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione.*

*(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI PADOVA

Prima sezione civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Maria Antonia Maiolino	Presidente relatore
dott. Manuela Elburgo	Giudice
dott. Caterina Zambotto	Giudice

sentita la relazione del Giudice Relatore;

- Letta l'istanza 30.6.2015 con cui la società O. M. s.p.a. chiede che il Tribunale "voglia accertare a mezzo di apposito provvedimento la chiusura della procedura di concordato preventivo";

- premesso che la società, che ha presentato un concordato preventivo in continuità, omologato dal Tribunale con provvedimento ormai definitivo, evidenzia come presso il registro delle imprese risulti ancora annotata la pendenza della procedura di concordato preventivo: ciò, prosegue l'istante, complica in maniera significativa la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, al cui successo la società affida la corretta esecuzione del piano di concordato e quindi la soddisfazione dei propri creditori

- rilevato che l'articolo 181 l.f. stabilisce espressamente che la procedura di concordato preventivo si chiuda con l'omologa del concordato medesimo: la lettura della norma pare giustificare la richiesta della proponente;

- rilevato peraltro che è presente in dottrina un orientamento contrario, che riconosce nel caso di specie due interessi, in parte confliggenti: da un lato quello della società, che ha visto regolarmente omologato il proprio concordato ed è quindi tornata in bonis, a vedere riconosciuta detta circostanza quando opera nel mercato; dall'altro, quella degli altri operatori del mercato ad essere consapevoli di operare con una società che si trova nella fase esecutiva del proprio piano di concordato e quindi sotto il controllo degli organi della procedura;

- ritenuto che la questione vada affrontata e decisa da una parte chiarendo che l'accoglimento dell'istanza porterebbe solo alla pronuncia di un provvedimento che dà atto della chiusura del concordato, senza che ne derivi l'eliminazione dal registro delle imprese di qualsiasi traccia della procedura: pur dopo la chiusura rimane l'annotazione in visura di tutte le fasi del concordato preventivo cui la società ha avuto accesso; dall'altra parte si impone la definizione dell'esatto ambito dei poteri del Tribunale in fase di esecuzione del concordato in continuità;

- ritenuto in particolare che, una volta omologato il concordato in continuità, la società nuovamente in bonis sia "restituita" all'organo gestorio, che deve quindi operare nel rispetto del piano: con la conseguenza che gli atti ordinari o straordinari che rispettino il piano non necessitano di alcuna autorizzazione del Tribunale, mentre gli atti che si discostino dal piano non sono suscettibili di autorizzazione proprio in quanto contrari alla proposta approvata dai creditori: il Tribunale quindi nella fase esecutiva non è munito di poteri autorizzativi;

- ritenuto pertanto che la questione dei poteri del Tribunale nella fase esecutiva vada ricondotta agli obblighi informativi che la società deve

rispettare, nel senso che la stessa deve aggiornare il commissario giudiziale e quindi il Tribunale in ordine all'esecuzione del piano ed in particolare al rispetto dello stesso ovvero agli scostamenti dallo stesso; ciò allo scopo di consentire eventualmente al commissario di allertare i creditori in ipotesi di significative violazioni al piano, affinché possano valutare se attivare il procedimento di risoluzione del concordato;

- ritenuto pertanto che il Tribunale non abbia il potere di intervenire direttamente nella fase esecutiva, imponendo agli amministratori della società una determinata attività ovvero vietandola: il suo potere si limita al controllo tramite il commissario giudiziale dell'attività gestoria svolta dagli amministratori;

- ritenuto che, così ricostruito il limitato ambito dei poteri del Tribunale, deve concludersi che il terzo operatore del mercato che venga in contatto con la società in fase esecutiva di concordato non corre alcuno specifico rischio: nel senso che il fatto che la società stia eseguendo il concordato non configura circostanza idonea ad "invalidare" gli atti gestori quand'anche difformi dal piano; l'unico rischio è quello connesso al fatto di operare con una società che sta risanando le proprie finanze e quindi devolvendo parte dei propri flussi di cassa non al pagamento dei debiti correnti ma al pagamento dei debiti passati;

- ritenuto che questo genere di informazioni attenga alle notizie latu sensu ricollegabili alla solidità finanziaria dell'impresa: ma, se è vera la premessa, la domanda da porsi è se la pubblicità garantita dal registro delle imprese in ordine alla pendenza della procedura di concordato (già di per sé informazione imprecisa alla luce del contenuto dell'art. 181 l.f.) sia decisiva nel fornire al terzo una completa informazione in ordine alla situazione patrimoniale dell'impresa;

- ritenuto che debba darsi risposta negativa a detto quesito, nel momento in cui si consideri che il terzo ha a disposizione informazioni molto più pregnanti rispetto al mero dato formale dell'apertura o chiusura della procedura, circostanza che – si ripete – non incide sulla validità degli atti che egli abbia a compiere con la società: il terzo infatti può prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, che dice con chiarezza che la società dopo l'omologa rimanga assoggettata al controllo degli organi della procedura ed impone alla società specifici obblighi informativi nei confronti del commissario giudiziale (nel caso di specie sia sull'attuazione e tenuta del piano industriale, economico e finanziario che sulla liquidità aziendale e sugli affidamenti bancari); a sua volta il commissario deve relazionare semestralmente il Tribunale ed il terzo che abbia un concreto e tutelabile interesse può chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano; il terzo può esaminare i bilanci della società, che dopo l'omologa del concordato deve tornare ad operare in equilibrio finanziario, venendo meno l'esenzione di cui all'art. 182 sexies l.f.;

- ritenuto pertanto che il complesso di informazioni disponibili al terzo in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria in cui opera la

società renda ultroneo il permanente richiamo nel registro delle imprese alla pendenza della procedura di concordato;

- ritenuto allora non vi sia ragione per negare alla società richiedente un provvedimento che dia atto della chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181 l.f., pur proseguendo la fase di esecuzione del concordato medesimo;

-

PQM

Accerta la chiusura della procedura di concordato preventivo di O. M. s.p.a. per effetto dell'intervenuta omologa del concordato.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio per ogni annotazione di competenza.

Padova, 16.7.2015

Il Presidente

Maria Antonia Maiolino